

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**SEDE DI ROMA****Sez. III – R.n. 4423/2024****RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI****Per**

- il dott. **Fatmir Shekaj**, C.F. SHKFMR82E14Z100X, nato a Vlore (Albania) il 14 maggio 1982, residente in L'Aquila (AQ), Via delle Aie, Località San Gregorio n. 8, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al ricorso introduttivo, dall'Avv. Paolo Colasante del Foro di Roma (C.F. CLSPLA84R16G878P, PEC: paolocolasante@ordineavvocatiroma.org, Fax: 06-92932420), elettivamente domiciliato presso lo Studio professionale di questi in Roma, Via Scirè n. 15

RICORRENTE**Contro**

- l'**Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"** (C.F. 80213750583) in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede legale in Roma (RM), Via Cracovia n. 50, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;

RESISTENTE**E nei confronti di**

- dott. **Armando Pellegrino**, C.F. PLLRND93M13H501Y, nato a Roma (RM) il 13 agosto 1993, residente in Ciampino (RM), Via XXIV Maggio n. 33, non costituito in giudizio;

- dott.ssa **Chiara Cilona**, C.F. CLNCHR82H62G273Q, nata a Palermo (PA) il 22 giugno 1982, residente in Roma (RM), Via Albalonga n. 7, non costituita in giudizio;

CONTROINTERESSATI

PER L'ANNULLAMENTO

(previa adozione di misure cautelari)

quanto al ricorso introduttivo e al ricorso per motivi aggiunti del 10 giugno 2024:

- del Decreto della Direttrice Generale n. 1811 del 20.07.2023 (successivamente modificato con Decreto della Direttrice Generale n. 1984 del 07.08.2023), che ha indetto un “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa gestionale, di cui uno riservato prioritariamente ai militari di truppa delle Forze Armate ai sensi degli artt. 1014 e 678 del d.lgs. n. 66 del 2010, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per le esigenze dell’Amministrazione Generale e delle strutture dell’Ateneo*” (doc. 5 allegato al ricorso introduttivo);

- dell’avviso pubblicato in data 22.02.2024, con il quale l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ha dato comunicazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale, escludendo l’odierno ricorrente (doc. 7 allegato al ricorso introduttivo);

- del Decreto della Direttrice n. 1197/2024 (prot. n. 0019220 del 10.04.2024) con il quale sono stati approvati gli atti del concorso in oggetto e la relativa graduatoria finale di merito (doc. 11 allegato al ricorso introduttivo);

- di tutti i verbali prodotti dalla Commissione esaminatrice del concorso e, in particolare, i nn. 1, 4 e 5 (doc. 12, 15 e 16 allegati al ricorso introduttivo), rispettivamente relativi alla definizione dei criteri di valutazione della prova

scritta, allo svolgimento della prova scritta e alla correzione della prova scritta;

- nonché di ogni atto ad essi presupposto, conseguenziale o comunque connesso, che sia lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

quanto all'odierno ricorso per motivi aggiunti:

- del provvedimento dell'Amministrazione resistente del 16 maggio 2024 – non pubblicato, né versato in atti – con cui è stato disposto lo scorrimento della graduatoria *de qua* (Decreto della Direttrice Generale n. 1197/2024, prot. n. 0019220 del 10.04.2024; doc. 11 allegato al ricorso introduttivo) in favore di tre candidati idonei;

- di ogni provvedimento propedeutico, conseguenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, all'adozione di quello del 16 maggio 2024 (delibere CdA o degli altri organi accademici, ulteriori atti di scorrimento di graduatoria e così via).

FATTO

a) L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", con Decreto della Direttrice Generale n. 1811 del 20.07.2023 (successivamente modificato con Decreto della Direttrice Generale n. 1984 del 07.08.2023), ha indetto un "*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica EPI, area amministrativa gestionale, di cui uno riservato prioritariamente ai militari di truppa delle Forze Armate ai sensi degli artt. 1014 e 678 del d.lgs. n. 66 del 2010, presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per le esigenze dell'Amministrazione Generale e delle strutture dell'Ateneo*" (doc. 5 allegato al ricorso introduttivo).

b) L'odierno Ricorrente, il dott. Fatmir Shekaj, ha tempestivamente presentato la propria candidatura (doc. 10 allegato al ricorso introduttivo) e, superata la prova preselettiva svoltasi in data 04.12.2023, è stato ammesso alla prova scritta del 05.12.2023 (doc. 6 allegato al ricorso introduttivo).

c) In data 22.02.2024, a seguito della valutazione della prova scritta, l'Amministrazione resistente ha pubblicato l'elenco degli ammessi alla prova orale (doc. 7 allegato al ricorso introduttivo), il quale non contempla il nominativo del dott. Fatmir Shekaj.

d) In data 23.02.2024, l'odierno Ricorrente ha inoltrato a mezzo PEC all'Amministrazione resistente una richiesta di accesso agli atti *ex artt. 22 e ss.* L. n. 241/1990 (doc. 1, 2, 3 e 4 allegati al ricorso introduttivo), con la quale veniva richiesta l'esibizione dei seguenti documenti e atti:

- copia di tutti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in merito alla procedura in oggetto;

- copia delle prove scritte svolte dai 17 candidati ammessi alle prove orali, nonché copia della prova scritta del ricorrente;

- le domande di partecipazione al concorso dei 17 candidati che hanno superato la prova scritta;

- gli indirizzi di residenza indicati dai 17 candidati che hanno superato la prova scritta ai fini della notifica dell'eventuale ricorso giurisdizionale.

Nella stessa data la suddetta istanza veniva ricevuta e protocollata dall'Amministrazione (doc. 4 allegato al ricorso introduttivo), e infine trasmessa ai competenti Uffici (doc. 8 allegato al ricorso introduttivo).

e) Nonostante diversi solleciti, fra cui quello a mezzo posta elettronica del 27.03.2024 (doc. 9 allegato al ricorso introduttivo), ossia già oltre il termine di

30 giorni di cui al comma 4 dell'art. 25 della Legge n. 241 del 1990, l'Amministrazione non ha dato tempestivo riscontro dell'istanza di accesso agli atti, obbligando l'odierno ricorrente a proporre in data 09.04.2023 un ricorso *ex art. 116 C.p.A.* presso questo Ecc.mo Tribunale Regionale (R.n. 3814/2024), oggi definito con sentenza n. 13642 del 2024.

f) Soltanto in data 12.04.2024 l'Amministrazione – preso atto della pendenza del ricorso *ex art. 116 C.p.A.* – ha dato riscontro rispetto a quanto richiesto con la sopra citata richiesta di accesso (doc. 17 allegato al ricorso introduttivo), producendo i verbali della Commissione esaminatrice, le prove scritte dei diciassette candidati ammessi alla prova orale (doc. 18 allegato al ricorso introduttivo) e le relative domande di partecipazione al concorso, nonché la prova scritta svolta dal ricorrente (doc. 19 allegato al ricorso introduttivo).

g) Il 10.04.2024 l'Università ha pubblicato sul proprio sito il Decreto della Direttrice n. 1197/2024 (prot. n. 0019220 del 10.04.2024) con il quale sono stati approvati gli atti del concorso in oggetto e la relativa graduatoria finale di merito (doc. 11 allegato al ricorso introduttivo).

h) Con atto di ricorso del 19 aprile 2024, il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva, deducendo una prima doglianza sulla legittimità dei criteri di valutazione della prova scritta e riservando motivi aggiunti nei termini di rito all'esito dell'esame dei documenti ricevuti in riscontro all'istanza di accesso agli atti.

i) Tale esame ha confermato e rafforzato il motivo di ricorso già articolato nell'atto introduttivo e ne ha fondati di ulteriori. Il 10 giugno 2024 il dott. Shekaj ha pertanto notificato ricorso per motivi aggiunti assistito da istanza cautelare.

l) All'esito della Camera di consiglio del 3 luglio 2024, con Ordinanza collegiale n. 13594 del 4 luglio 2024, il T.A.R. Lazio ha disposto la notifica per pubblici proclami;

m) Alla stessa Camera di consiglio lo scrivente difensore ha dichiarato di voler proporre ulteriore ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento dell'Amministrazione resistente del 16 maggio 2024 tramite il quale sono stati assunti ulteriori tre candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso *de quo*. L'esistenza di tale non era nota al ricorrente prima del deposito della memoria di controparte del 26 giugno 2024, dove esso viene menzionato, in quanto non è stato né pubblicato, né versato in atti dall'Amministrazione resistente. A tal proposito, è stata dunque formulata istanza di accesso agli atti (doc. 1 e 2 allegati al presente atto), allo stato non riscontrata.

n) per quanto il contenuto specifico di tale provvedimento non sia noto – se non per la parte concernente lo scorrimento (riferita in memoria difensiva dalla controparte) – lo scrupolo difensivo impone in ogni caso di impugnarlo espressamente, in quanto viziato di invalidità derivata e pregiudizievole per gli interessi del ricorrente per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Sull'illegittimità dei criteri di valutazione della prova scritta – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 d.P.R. n. 487/1994. e 97 Cost.

Illegittimità per manifesta irragionevolezza e illogicità – Sin dal ricorso principale si è denunciata l'illegittimità dell'operato della Commissione giudicatrice con particolare riferimento alla definizione dei criteri di valutazione per le prove scritte (cfr. verbale di cui al doc. 12 allegato al ricorso introduttivo).

Nell'odierna sede, si ribadiscono le argomentazioni svolte in merito (nel ricorso principale e in quello per motivi aggiunti del 10 giugno 2024), in quanto anche il provvedimento di scorrimento di graduatoria del 16 maggio 2024 risulta per le stesse ragioni viziato per invalidità derivata.

I criteri di valutazione per le prove scritte sono stati così definiti dalla Commissione esaminatrice:

“[l]a Commissione, preso atto di quanto previsto dal Bando di concorso, stabilisce che la prova scritta sia valutata secondo i seguenti criteri:

1. Attinenza dell'elaborato al tema proposto: Max punti 10

2. Completezza descrittiva (anche sotto il profilo normativo): Max punti 10

3. Chiarezza espositiva e capacità di sintesi: Max punti 10

La prova d'esame scritta si intende superata se il candidato avrà riportato una votazione minima di 21/30.

Tenuto conto che per la valutazione della prova scritta sono disponibili 30 punti, la commissione stabilisce che il punteggio massimo attribuibile è pari a 30.

La commissione procederà collegialmente alla valutazione della prova scritta applicando tutti i criteri sopra sopracitati con l'attribuzione di un voto numerico in trentesimi”.

In merito, si è rilevato che è ormai consolidato l'indirizzo giurisprudenziale che ritiene legittimo l'utilizzo di indicatori numerici quale strumento di valutazione nelle procedure concorsuali soltanto allorquando la Commissione giudicatrice abbia definito criteri di massima capaci di agganciare ciascun punteggio ad un preciso giudizio.

In altri termini, si ritiene che nell'ambito dell'accesso al pubblico impiego

ciascuna commissione giudicatrice possa sì adoperare valori numerici in sede di valutazione, ma soltanto nel momento in cui questi ultimi siano capaci di esprimere una motivazione non equivoca e comunque pienamente trasparente. È solo in tal modo, infatti, che il giudizio numerico assume la capacità di esprimere il giudizio tecnico discrezionale cui è tenuta la commissione, il quale appare necessariamente fondato su una pluralità di fattori che non possono non essere intellegibili dal candidato. Diversamente opinando, sganciando cioè l'utilizzo degli indicatori numerici da predeterminati criteri di attribuzione, non potrebbe più parlarsi di discrezionalità tecnica bensì di un vero e proprio arbitrio dell'Amministrazione in sede di valutazione.

Come si ricordava, è in questo senso che milita ormai un unanime indirizzo giurisprudenziale secondo cui: *“il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, ma la sufficienza motivazionale è correlata alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione, che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto; per cui, se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si deve ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (Consiglio di Stato sez. V, 23/04/2019, n.2573 e sez. III, 29/04/2019, n.2775) [...] la mancata previsione di criteri integrativi e di*

dettaglio e della esplicitazione delle modalità di assegnazione dei punteggi ha reso impossibile al singolo candidato, e poi al giudice, di ricollegare l'attribuzione del punteggio e la graduazione dello stesso alla prova valutata.

Al fine di rendere intelligibile il percorso motivazionale, la Commissione avrebbe dovuto dettagliare il contenuto di ciascun criterio ed assegnare, sempre per ciascun criterio, uno specifico e determinato punteggio. Nel caso in questione, invece, la Commissione si è limitata ad indicare un complessivo voto numerico per tutti i criteri, privi oltretutto di elementi di specificazione, senza consentire al candidato, e quindi al giudice, di comprendere i motivi per i quali è stato attribuito quel punteggio» (così, di recente, Consiglio di Stato, sez. II, 27 aprile 2023, n. 4247; cfr. pure Cons. Stato, Adunanza plenaria n. 7 del 2017; Cons. Stato, sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 913. Cons. St., sez. VI, 8 agosto 2008, n. 2128; Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre 2008, n. 6228).

Nel caso di specie, appare evidente come i criteri stabiliti nel verbale n. 1 (doc. 12 allegato al ricorso introduttivo), nonché richiamati in sede di correzione delle prove scritte (doc. 15 allegato al ricorso introduttivo), appaiano del tutto arbitrari giacché la Commissione giudicatrice si è determinata soltanto nell'individuare un massimo di dieci punti per ciascuna componente valutativa [“*attinenza dell’elaborato al tema proposto*”, “*completezza descrittiva (anche sotto il profilo normativo)*”, “*chiarezza espositiva e capacità di sintesi*”], senza tuttavia esplicitare il collegamento fra ciascun virtuale punteggio numerico attribuito e un giudizio espressione di discrezionalità tecnica e senza neppure graduare sub-cornici di punteggio sulla base di indicatori riferibili al connesso descrittore (ad esempio, da 0 a 6 punti “insufficiente”, “scarso” o “frammentario”; da 7 a 8 punti “sufficiente”, “soddisfacente”, ecc.).

Tutto ciò comporta una evidente illegittimità giacché, proprio alla luce degli insegnamenti della giurisprudenza, una siffatta definizione dei criteri di valutazione finisce con il produrre almeno due gravi distorsioni della fisiologia di una procedura concorsuale: da una parte, il candidato viene a conoscenza della valutazione della propria prova esclusivamente tramite dati numerici che rendono inintelligibile la base motivazionale fatta propria dalla Commissione giudicatrice; dall'altra, la circostanza che la prova orale si ritiene superata esclusivamente con il raggiungimento di una votazione minima di 21/30 ammette la possibilità che – almeno virtualmente – possa ritenersi sufficiente un elaborato affetto da insufficienze in uno dei tre criteri richiamati poco sopra, senza che però questa eventualità sia stata *ex professo* considerata dalla Commissione (magari ammettendo che le insufficienze possano essere compensate laddove non siano eccessivamente gravi).

Circostanza, quest'ultima, che – presumendo che la sufficienza complessiva (21/30) si rifletta proporzionalmente sulle 3 componenti oggetto di giudizio e, dunque, la si raggiunga con 7/10 punti in ciascuna di esse – si verifica rispetto a ben 7 prove scritte su 24 (quasi il 30% del totale!) e, nello specifico, relativamente ai seguenti ID (e corrispondenti cognomi dei candidati): 256354 (Orlando); 391361 (D'Angelo P.); 377126 (Angelucci); 076192 (Maggioli); 411373 (Stornata); 141704 (Gallini); 350909 (Sparatore).

E ciò si verificherebbe anche laddove si assumesse – sempre per ipotesi, visto che la Commissione non lo specifica – che la sufficienza per ciascun criterio sia raggiunta con il “classico” punteggio di 6/10, anche se poi un'eventuale attribuzione di tre sufficienze parziali sui tre criteri (per un totale di 18/30 punti) non sarebbe in grado di fondare la sufficienza complessiva, che si raggiunge

solo con 21/30 punti.

In ogni caso, persino assumendo questo non esplicitato criterio, se ne avrebbe che la prova scritta di cui all'ID n. 141704 (Gallini) otterrebbe il voto complessivo di 21/30, ma con una insufficienza (punti 5/10) rispetto alla *“chiarezza espositiva e capacità di sintesi”*.

Per giunta, l'esame analitico dei documenti ricevuti in riscontro all'istanza di accesso agli atti non soccorre in alcun modo a rendere intelleggibili i criteri adottati dalla Commissione, posto che né nel verbale relativo alla correzione della prova scritta (doc. 16 allegato al ricorso introduttivo), né sui singoli elaborati dei candidati (doc. 18-19 allegati al ricorso introduttivo) compare per ciascuno di quest'ultimi alcun *“giudizio esteso”* della Commissione, idoneo a compensare in qualche modo il vizio originario derivante dalla fissazione di criteri imprecisi, irragionevoli e inadeguati a ricostruire il percorso logico seguito nell'attribuzione dei punteggi.

Vizio, questo, che dunque non può che inficiare anche e soprattutto il giudizio ricevuto dall'odierno ricorrente, il quale solo dopo il riscontro all'istanza di accesso agli atti ha potuto verificare che la sua asserita insufficienza complessiva (punti 17/20) deriva dalla sommatoria di punteggi (8/10 per attinenza; 4/10 per completezza descrittiva; 5/10 per chiarezza espositiva) che rappresentano invero valutazioni numeriche prive di senso logico, in quanto non legate ad alcun indicatore idoneo a consentirgli di ricostruire l'*iter* logico seguito dalla Commissione nell'attribuirli, né idonee a lasciargli comprendere a quali presunte mancanze essi siano dovuti.

Peraltro, vale la pena rilevare che nel seguente motivo di ricorso si avrà cura di porre all'attenzione del Collegio giudicante come invero la prova scritta del

ricorrente sia stata assolutamente paragonabile – e persino migliore! – di altre prove che hanno invece ottenuta la sufficienza complessiva (21/30 punti), con conseguente ammissione all’orale del relativo candidato.

Per tutti questi motivi, si ritiene che simili aberrazioni rendano *prima facie* evidente l’illegittimità dei criteri posti dalla Commissione per la valutazione della prova scritta della selezione *de qua*, in spregio o ogni principio posto a fondamento del modello concorsuale di cui all’art. 97 Cost. nonché del principio di trasparenza espresso dall’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994.

Dacché deriva l’invalidità di tutti i conseguenti atti concorsuali, fra cui anche il provvedimento di scorrimento della graduatoria oggi impugnato.

Si chiede dunque che il Tribunale adito voglia annullare gli atti impugnati, eventualmente nei limiti dell’interesse del ricorrente a ottenere una nuova valutazione della propria prova scritta con giudizio esteso-discorsivo ovvero con giudizio numerico, previa riformulazione e precisazione dei criteri stessi.

2. Sull’irragionevolezza delle valutazioni operate dalla Commissione esaminatrice anche in prospettiva di valutazione comparativa – In questa

sede, occorre altresì ribadire il secondo motivo di censura contenuto nel ricorso per motivi aggiunti del 10 giugno 2024, concernente la valutazione – anche comparativa – delle prove scritte svolte dai candidati ammessi all’orale e dal Dott. Shekaj.

Quest’ultimo ha infatti senz’altro svolto prove scritte non solo paragonabili, ma persino migliori di quelle di taluni candidati.

Ciò che non potrà sfuggire al Collegio adito alla luce della traccia assegnata ai

candidati, su cui questo Tribunale vanta la massima competenza: “*Premessi brevi cenni sui ‘principi generali’ di cui al D.Lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36, il candidato si soffermi sulla procedura per l’affidamento diretto di servizi e forniture*”.

Onde rendere plastica e palese l’irragionevolezza della valutazione del dott. Shekaj anche in prospettiva comparativa con altri candidati, si sono svolte due analisi riversate nelle Tabelle in calce al ricorso per motivi aggiunti del 10 giugno 2024, entrambe di carattere contenutistico e di cui la prima maggiormente estesa e, perciò, limitata a prendere in considerazione – a titolo esemplificativo – solo alcune delle prove scritte svolte da candidati ammessi alla successiva prova orale; l’altra maggiormente schematica e che interessa invece tutti gli elaborati degli ammessi al colloquio.

2.1. La prima comparazione (**Tabelle nn. 1, 2, 3 e 4** in calce al ricorso per motivi aggiunti del 10 giugno 2024) è stata svolta suddividendo lo svolgimento della prova scritta effettuato dai candidati posti a confronto in 8 argomenti (Premessa; Le innovazioni; I tre principi fondamentali; Gli altri principi; Procedure di affidamento: premessa; Procedure per lavori; Procedure per servizi; Affidamenti *in house providing*; MEPA, CONSIP) e riportando tutto lo svolgimento stesso – suddiviso per brani – nelle relative caselle.

Le 4 tabelle riportano – con il criterio appena esposto – nella seconda colonna i brani del compito del dott. Shekaj (ID 250712) e nella terza colonna i brani di quello del posto a confronto, ossia:

- **Tabella n. 1:** ID 377126 (Angelucci) – Valutazione ricevuta: 22/30;

- **Tabella n. 2:** ID 136905 (Prosperi) – Valutazione ricevuta: 21/30;

- **Tabella n. 3:** ID 013083 (Colitti) – Valutazione ricevuta: 28/30;

- **Tabella n. 4:** ID 457310 (Potenzi) – Valutazione ricevuta: 24/30.

La comparazione è dunque effettuata rispetto a prove scritte variamente graduate dalla Commissione esaminatrice, in quanto prende in considerazione prove scritte che hanno ricevuto valutazioni vicine alla sufficienza (**Tabelle nn. 1 e 2**), medie (**Tabella n. 4**) e prossime al massimo punteggio (**Tabella n. 3**).

In tutti i casi la comparazione è visibilmente a favore del dott. Shekaj, il quale ha “riempito” di pertinente contenuto tutte le caselle relative agli 8 argomenti individuati, mentre così non è per gli altri 4 candidati posti a confronto, in quanto costoro non considerano e non sviluppano affatto rispettivamente 5, 4, 5 e 4 argomenti degli 8 individuati.

2.1.1. Ancor più nello specifico può riscontrarsi che le **Tabelle nn. 1, 2, 3 e 4** dimostrano le seguenti oggettive carenze degli elaborati esaminati:

a) prova scritta del dott. Angelucci – Risulta, fra l’altro

- non esposto il sistema degli altri principi;
- non effettuata una distinzione chiara acquisto di beni e acquisto di servizi;
- non dettagliate in modo analitico le soglie;
- non considerato in alcun modo l’*in house providing*;
- non considerato in alcun modo il MEPA e la CONSIP;

b) prova scritta del dott. Prosperi – Risulta, in modo del tutto analogo al precedente candidato, fra l’altro

- non esposto il sistema degli altri principi;
- non effettuata una distinzione chiara acquisto di beni e acquisto di servizi;
- non dettagliate in modo analitico le soglie;
- non considerato in alcun modo l’*in house providing*;
- non considerato in alcun modo il MEPA e la CONSIP;

c) prova scritta del dott. Colitti – Risulta, fra l'altro

- per nulla trattati o anche solo accennati gli altri principi;
- non esposta nessuna distinzione tra affidamento per lavori e affidamento per servizi;
- non fatto alcun riferimento all'*in house providing*;
- esposto solo un brevissimo e indiretto cenno alle piattaforme elettroniche;
- riportati commenti che nulla aggiungono alla spiegazione dell'argomento;

d) prova scritta della dott.ssa Potenzi – Risulta, fra l'altro

- non effettuata una distinzione chiara acquisto di beni e acquisto di servizi;
- non dettagliate in modo analitico le soglie;
- non considerato in alcun modo l'*in house providing*;
- non considerato in alcun modo il MEPA e la CONSIP.

Carenze, queste, che invece non inficiano l'elaborato del dott. Shekaj, che ha trattato tutti gli aspetti coinvolti dalla traccia d'esame e a cui però è stata irragionevolmente e ingiustamente attribuita una votazione insufficiente.

2.2. La seconda comparazione “schematica” è stata svolta sia in generale (**Tabella n. 5** in calce al ricorso per motivi aggiunti del 10 giugno 2024), sia con specifico riferimento all'argomento maggiormente rilevante e caratterizzante il tema proposto, ossia la “*procedura per l'affidamento diretto di servizi e forniture*” (**Tabella n. 6** in calce al ricorso per motivi aggiunti del 10 giugno 2024).

2.2.1. Da una prospettiva generale (**Tabella n. 5**), l'esame comparato di tutti gli elaborati può essere agevolmente e oggettivamente svolto definendo analiticamente, con maggior dettaglio, i sub-argomenti la cui trattazione integra lo sviluppo del tema assegnato. Poiché la prova ha avuto ad oggetto il seguente

quesito: “Premessi brevi cenni sui ‘principi generali’ di cui al D. Lgs. 31 marzo

2023 n. 36, il candidato si soffermi sulla procedura per l’affidamento diretto di

servizi e forniture”, è possibile enucleare i seguenti sub-argomenti:

- per quanto attiene ai brevi cenni sui “principi generali”:

1) Principio di risultato, art. 1, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

2) Principio della fiducia, art. 2, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

3) Principio dell’accesso al mercato, art. 3, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

4) Principio di buona fede e di tutela dell’affidamento, art. 5, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

5) Principio di solidarietà e sussidiarietà orizzontale, art. 6, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

6) Principio di auto-organizzazione amministrativa, art. 7, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

7) Principio di autonomia contrattuale, art. 8, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

8) Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, art. 9, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

9) Principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, art. 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

- per quanto attiene i principi del vecchio codice richiamati con il D. Lgs. n. 36/23:

10) Principio di trasparenza, art. 29, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

11) Principio di rotazione, art. 36, comma 7, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

12) Principio di non discriminazione, art. 30, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- per quanto riguarda le procedure di affidamento:

13) per gli appalti pubblici sotto soglia, artt. 48 e segg., D. Lgs. 31 marzo 2023,

n. 36;

14) per i settori speciali, artt. 141 e segg., D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

- per quanto attiene ad altri argomenti:

15) il ricorso alle piattaforme elettroniche: Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e Concessionaria Servizi Informativi Pubblici (CONSIP), art. 25, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

16) il ricorso all'affidamento *in house providing*, art. 7, commi 2 e 3, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

La **Tabella sinottica n. 5**, dove viene riportata l'avvenuta od omessa trattazione di ciascuno dei 16 sub-argomenti appena elencati da parte di tutti i candidati ammessi all'orale e dal dott. Shekaj rende pienamente evidente l'irragionevolezza e l'illogicità delle votazioni assegnate: il ricorrente, pur avendo trattato tutti e 16 gli argomenti di dettaglio del tema assegnato, ha ottenuto la votazione più bassa e non è stato ammesso alla prova orale.

Appare perciò in modo cristallino l'irragionevolezza delle valutazioni effettuate dalla Commissione esaminatrice.

2.2.2. Come si accennava, l'analisi svolta sulle valutazioni assegnate agli elaborati, può essere ulteriormente integrata dall'esame dello svolgimento dell'argomento maggiormente rilevante e caratterizzante il tema proposto, ossia la "*procedura per l'affidamento diretto di servizi e forniture*" (**Tabella n. 6**).

Anche in questo caso, è possibile definire una griglia contenente le argomentazioni necessarie per una compiuta trattazione dell'argomento, così come disciplinato dagli artt. 50 ss. del D.Lgs. n. 36 del 2023.

In tal senso, rilevano i seguenti sub-argomenti:

1) distinzione tra lavori da un lato e servizi e forniture dall'altro;

2) procedura per importi inferiori a 140.000 euro;

3) procedura per importi superiori a 140.000 euro, ma inferiori 1.000.000 di euro;

4) procedura per importi compresi tra 1.000.000 di euro e la soglia comunitaria;

5) la motivazione della decisione a contrarre quale elemento essenziale;

6) il nominativo del RUP quale elemento essenziale;

7) altri elementi quali delibere, copertura finanziaria, documento biennale per i servizi, ecc.

Anche la relativa tabella sinottica (**Tabella n. 6**) conferma l'irragionevolezza e l'illogicità delle valutazioni assegnate, quanto meno in una prospettiva comparativa con le valutazioni assegnate al ricorrente che risulta aver trattato il maggior numero di argomenti sia in riferimento all'inquadramento generale del tema, sia in riferimento alla trattazione specifica dell'affidamento diretto di servizi e forniture.

Ciò appare tanto più irragionevole e illogico alla luce dei tre elementi di valutazione delineati dalla Commissione (per quanto indefiniti nei criteri, come argomentato nel primo motivo di ricorso).

Infatti, è del tutto paradossale che a tutti gli elaborati considerati (con la sola eccezione dell'elaborato ID 136905 – Prosperi) sia stato attribuito il massimo del punteggio (10/10) per il primo elemento di valutazione (*“Attinenza dell'elaborato al tema proposto”*), mentre la votazione attribuita al ricorrente è inferiore (8/10), nonostante questi abbia sistematicamente trattato più argomenti e aspetti di dettaglio. Ci si chiede invero come possano essere più attinenti trattazioni maggiormente incomplete rispetto a quella del ricorrente.

Del pari, con riferimento al secondo elemento oggetto di valutazione

(“*Completezza descrittiva*”), ci si chiede – retoricamente – come sia stato possibile attribuire a tutti gli elaborati valutati positivamente votazioni sempre maggiori rispetto a quella del ricorrente, se il tema risulta sistematicamente meno sviluppato rispetto alla trattazione del dott. Shekaj.

E ancora è incongruo e irragionevole che accada la stessa cosa anche con riguardo all’ultimo elemento oggetto di valutazione (“*Chiarezza espositiva*”) se molti argomenti non vengono affatto esposti da parte dei candidati valutati positivamente.

Si chiede, pertanto, che il Tribunale adito – eventualmente nei limiti dell’interesse del ricorrente a ottenere una nuova valutazione della prova scritta onde accedere a quella orale – dichiari l’illegittimità e, dunque, pronunci l’annullamento degli atti impugnati con il ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti del 10 giugno 2024, nonché con il presente atto, in quanto il provvedimento di scorrimento della graduatoria del 16 maggio 2024 risulta conseguentemente viziato per invalidità derivata.

ISTANZA CAUTELARE

Quanto al *fumus boni iuris*, si rinvia ai motivi di diritto ampiamente illustrati *supra*.

Per quanto concerne il *periculum in mora*, occorre evidenziare che, in mancanza di sospensiva dei provvedimenti impugnati, le aspettative di progressione di carriera del ricorrente – già nei ruoli del personale di categoria D, area amministrativo-gestionale, area economica D1, dell’Università di L’Aquila – subirebbero una lunga e indebita compressione, verosimilmente irrisolvibile o non agevolmente sanabile se si attendessero le consuete

tempistiche processuali ordinarie.

Infatti, è noto che questo momento è particolarmente propizio per l'accesso al pubblico impiego, in quanto le Amministrazioni, fra cui le Università, presentano gravi carenze di organico anche a causa del blocco concorsuale del recente passato e, dunque, necessitano di assorbire molte figure professionali, fra cui *in primis* quelle maggiormente qualificate (come le categorie EP del comparto università) e, per farlo, hanno anche la possibilità di avvalersi delle graduatorie di altri Enti omologhi.

Pertanto, la presenza del dott. Shekaj nella graduatoria di merito come idoneo potrebbe determinare un suo sollecito assorbimento (non solo nell'Università che ha bandito il concorso), **come peraltro testimonia il fatto che l'Amministrazione resistente ha già provveduto ad assumere tre candidati idonei con provvedimento del 16 maggio 2024.**

Inoltre, benché la simultaneità della valutazione dei candidati sia ormai impossibile, appare evidente che la sospensiva consentirebbe quanto meno che la Commissione esaminatrice – in stessa o diversa composizione – possa procedere a esprimere i propri giudizi entro un arco di tempo ragionevolmente prossimo allo svolgimento dell'intera procedura, anche per garantire un'armonia di valutazione – temporale e di merito – rispetto agli altri candidati.

Valga poi la pena osservare che, come risulta dalla documentazione allegata ai fini dell'esenzione dal versamento del C.U., il dott. Shekaj è l'unico percettore di reddito del proprio nucleo familiare (costituito altresì dal proprio padre e dalla propria madre, rispettivamente di 73 e 71 anni d'età). In questa condizione, l'acquisizione di una superiore mansione lavorativa e della corrispondente maggior retribuzione risulterebbe decisiva per un maggior

benessere del nucleo familiare stesso o – per dirla con l’art. 36 della Costituzione – per assicurargli un’esistenza libera e dignitosa. In tal senso, non appare inutile rilevare che, oltre alla maggiore retribuzione prevista dal CCNL di riferimento, al personale che si trova nell’area delle elevate professionalità deve essere attribuita la c.d. “posizione organizzativa”, che comporta un ulteriore significativo emolumento. Di qui, l’ulteriore importanza di poter avere la *chance* di accedere tempestivamente alla prova orale ai fini di un’eventuale inclusione in graduatoria in posizione utile.

In subordine, considerata la fondatezza delle ragioni esposte, si chiede che l’On.le Tribunale valuti la possibilità di (1) definire il giudizio all’esito dell’udienza cautelare ex art. 60 c.p.a., (2) ovvero di fissare l’udienza di merito ai sensi del comma 10 dell’art. 55 del codice del processo amministrativo.

P.Q.M.

Si chiede che gli atti impugnati siano dichiarati illegittimi e, pertanto, annullati, previa emissione delle misure cautelari richieste.

Vinte le spese e competenze di giudizio.

Si dichiara che la presente procedura, di valore indeterminabile, afferisce alla materia del pubblico impiego e, pertanto, darebbe luogo al versamento del contributo unificato nella misura di euro 325,00, a cui tuttavia il ricorrente non è tenuto in ragione della propria situazione reddituale (doc. 20 allegato al ricorso introduttivo).

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) istanza di accesso agli atti del 3 luglio 2024;
- 2) ricevuta PEC di consegna dell’istanza di accesso agli atti del 3 luglio 2024.

Roma, 15 luglio 2024

Avv. Paolo Colasante